

Dedotta impossibilità di fare valere gli effetti di una sentenza di condanna – Cass. n. 25960/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del processo presupposto - Danno patrimoniale - Sottoposizione del debitore a sequestro - Dedotta impossibilità di fare valere nei suoi confronti gli effetti di una sentenza di condanna - Sufficienza - Esclusione - Onere della prova gravante sul ricorrente.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'impossibilità di far valere gli effetti di una condanna, emessa a seguito di un processo durato troppo a lungo, per essere stato il patrimonio del debitore sottoposto, nel frattempo, a sequestro, non comporta, di per sé, la risarcibilità del danno patrimoniale subito dal creditore, dovendo quest'ultimo dimostrare che, anteriormente all'adozione di tale misura, il patrimonio del debitore era in grado di poter far fronte alle pretese scaturenti dalla sentenza di condanna.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25960 del 24/09/2021 (Rv. 662295 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697

Corte

Cassazione

25960

2021